



15 OTT. 2020

22398/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1905/2015

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Cron. 22392
 Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Rep.
 Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - Ud. 07/07/2020
 Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere - CC
 Dott. LUIGI CAVALLARO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1905-2015 proposto da:

(omissis) , (omissis) , elettivamente
 domiciliati in (omissis) , presso lo
 studio dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta
 e difende unitamente all'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -**contro**

(omissis) S.P.A., in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
 in (omissis) , presso lo
 studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e
 difesa dagli avvocati (omissis) , (omissis)
 (omissis);

2020

1121

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 104/2014 del TRIBUNALE di ASTI,
depositata il 09/07/2014 R.G.N. 519/2013.



RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 9.7.2014, il Tribunale di Asti ha rigettato l'opposizione proposta da (omissis) e (omissis) avverso l'iscrizione ipotecaria effettuata da (omissis) s.p.a. su un immobile oggetto di trasferimento tra di loro per crediti per contributi previdenziali non pagati dal venditore;
che avverso tale pronuncia (omissis) e (omissis) (omissis) hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che (omissis) s.p.a. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, avendo i ricorrenti impugnato l'iscrizione ipotecaria (anche) per motivi specificamente attinenti la sua regolarità, che sono stati ritenuti infondati dal giudice adito, risulta pienamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, trattandosi di provvedimento che ha statuito *in parte qua* su di una "opposizione agli atti esecutivi" (così la sentenza cit., pag. 2) e dovendo l'impugnazione modularsi in relazione alla qualificazione che dell'azione ha dato il giudice adito (cfr. Cass. n. 26294 del 2007 e innumerevoli successive conformi) e in rapporto al tipo di vizio fatto valere (così, da ult., Cass. n. 3166 del 2020);
che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 3-8 e 21, l. n. 241/1990, 19 e 21, d.lgs. n. 546/1992, 6-8, l. n. 212/2000, e 24 e 97 Cost., per avere il



Tribunale ritenuto che, ai fini della regolarità dell'iscrizione ipotecaria, non fosse necessaria alcuna sua previa comunicazione al debitore;


che il motivo è fondato, essendosi chiarito che, sebbene l'iscrizione dell'ipoteca non richieda alcuna previa notifica di intimazione ad adempiere ex art. 50, d.P.R. n. 602/1973 (Cass. n. 10234 del 2012, cit. anche nella sentenza impugnata), nondimeno l'inapplicabilità della previsione dell'art. 50, cit., "non significa che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire *insciente domino*, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente", deponendo in tal senso tanto l'art. 21, d.lgs. n. 546/1992, quanto, più in generale, le disposizioni della legge n. 241/1990 (così Cass. S.U. n. 19667 del 2014, richiamata anche nel ricorso per cassazione);

che, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Asti, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Asti, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 7.7.2020.

  IL PRESIDENTE
Antonio Manna 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione **LAVORO**
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 OTT 2020
IL FUNZIONARIO GIUDICIARIO
Dott. Giovanni Ricelli 